



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile: Dott.ssa Roberta Lotti

Modifica Schema di Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio di Ateneo –articolo 2, comma 2 e articolo 7, comma 5, lett. c) e lett. g)

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240/10 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Cagliari emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n. 339 s.m.i. e, in particolare, le norme recanti la disciplina degli organi dei dipartimenti;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 634 del 13.04.2015;
- VISTO lo Schema di Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 899 del 26 luglio 2016;
- RAVVISATA la necessità di modificare l'articolo 2, comma 2 e articolo 7, comma 5, lett. c) e lett. g) del citato schema di regolamento per adeguare lo stesso alla normativa vigente in materia di contabilità economico patrimoniale e di Riforma del Lavoro nella Pubblica Amministrazione;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 23 febbraio 2018, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 7, comma 5, lett. c) e lett. g) dello schema di Regolamento in esame;
- PRESO ATTO quindi della necessità di procedere all'emanazione dello schema di Regolamento modificato con quanto deliberato dagli organi collegiali

D E C R E T A

- ART. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, lo "*Schema di Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo*" è modificato così come riportato nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento. Lo *Schema di Regolamento* entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.
- ART. 2 - Gli Uffici procederanno all'adeguamento dei vigenti regolamenti relativi al funzionamento dei singoli centri di servizio.

Visto
Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto digitalmente)

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO DELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato _____ (di seguito denominato Centro di servizio o Centro) nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e/o gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, nonché di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativo contabile del Centro è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposito voce del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

Art. 3 - Istituzione

1. Il Centro di Servizio è istituito e disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore e deve indicare oltre alle motivazioni dell'istituzione, le strutture e i beni da mettere a disposizione del Centro, l'eventuale personale da assegnare, il piano almeno annuale della attività del Centro e il budget di funzionamento.

Art. 4 - Sede e attrezzature

1. Il Centro ha sede nei locali attribuiti e dispone dei beni mobili ad esso assegnati nella fase di istituzione. Tutti i beni del Centro sono inventariati secondo le regole stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore.

Art. 6 - Il Consiglio

1. Le modalità di nomina e le regole sul funzionamento del Consiglio sono definite dai singoli Regolamenti dei

Centri di Servizio.

2. In particolare il Consiglio:

- a) definisce e programma le attività del Centro;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) approva i contratti e le convenzioni necessarie per l'attività del centro del Centro, verificandone la copertura finanziaria, la possibilità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;
- d) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del centro;
- e) approva il budget ed il rendiconto annuale e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per la approvazione definitiva.

I singoli Regolamenti dei Centri possono attribuire al Consiglio ulteriori competenze.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore è scelto, di norma, tra i docenti universitari.

2. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo, la carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Presidente e componente del Consiglio di Facoltà e Coordinatore dei Corsi di studio o di classe.

3. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo, il Direttore decade dalla carica, per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Senato Accademico procede, su proposta del Rettore, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.

5. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- b) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 2;
- c) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 30.000 euro, previa verifiche normative gestionali previste per i contratti di lavoro autonomo. I contratti di importo superiore a 30.000 euro sono stipulati su delega del Rettore. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo rispettivamente alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti;
- d) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, i costi fino a € 25.000. I costi di importo superiore sono assunti, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione

da parte del dirigente della Direzione Finanziaria, della coerenza con il budget approvato, i costi di importo superiore a 60.000 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) coordina il personale assegnato al Centro;

f) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;

g) è consegnatario d'uso dei beni immobili; è consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo.

6. I regolamenti dei Centri possono attribuire al Direttore ulteriori competenze in materia di organizzazione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento, nello Statuto e negli altri regolamenti di ateneo.

7. Il Direttore può designare il Vicedirettore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio, tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e la sua legittimazione ha la stessa durata del mandato elettorale del Direttore designante.

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.